

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

*Capitolato speciale di appalto*

**CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO E DISCIPLINA CONTRATTUALE**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire la manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle aree di proprietà del Comune di Mirandola, per le annualità 2022-2023, in particolare presso parchi, giardini, aree verdi aiuole, alberate coltivate, alberate spontanee, viali, fioriere, rotonde e verde di pertinenza stradale, verde di pertinenza di parcheggi, verde di pertinenza i edifici pubblici e gli altri ambiti definiti dagli allegati progettuali – C.P.V. 77313000-7.

Le prestazioni richieste sono indicate dettagliatamente negli elaborati "disciplinare tecnico" e "computo metrico estimativo" facenti parte del progetto del servizio.

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel "disciplinare tecnico", secondo le modalità impartite dal RUP, al fine di mantenere le aree verdi e tutto il patrimonio arboreo e arbustivo in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente. Detti servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza "del buon padre di famiglia" prescritta dall'art. 1176 del C.C. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Ente, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'appaltatore stesso le relative spese; la sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall'Appaltatore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n° 146 e Legge 83/2000 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

**Art. 2 Ammontare dell'appalto /quadro economico**

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è di **€ 473.067,72** inclusi oneri di sicurezza, IVA esclusa per l'intero periodo così come di seguito specificato:

A) Attività poste a base di gara	<b>annuale</b>	<b>biennio</b>
Importo lavori	€ 233.033,86	€ 466.067,72
Oneri per la sicurezza	€ 3.900,00	€ 7.800,00
<b>Totale</b>	<b>€ 236.933,86</b>	<b>€ 473.867,72</b>
B) Somme a disposizione	<b>annuale</b>	<b>biennio</b>
Iva 22% su a)	€ 52.125,45	€ 104.250,90
<b>Totale A + B</b>	<b>€ 289.059,31</b>	<b>€ 578.118,62</b>

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Pertanto, trattandosi di appalto a misura, i quantitativi indicati sono puramente indicativi e non impegnativi per l'amministrazione e da considerare solo ai fini della formulazione dell'offerta. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., intende avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.

La copertura finanziaria è prevista al capitolo 31030/1 "Manutenzione ordinaria parchi e giardini", centro di costo \*\*MA, PCF U.1.03.02.09.012 CUI S00270570369202200014

**Art. 3 Durata dell'Appalto**

L'appalto ha la durata dall'1 agosto 2022 fino al 31 luglio 2024.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima



della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

L'Amministrazione si riserva, altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» articolo 4.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

#### Art. 4 Sede operativa, domicilio – nomina dei rappresentanti

L'Appaltatore, a proprie spese, deve istituire una sede operativa, dotata di apparecchio telefonico, posta elettronica, ai fini di essere sempre in comunicazione diretta con il Direttore dell'Esecuzione e, in caso di chiamata, raggiungere il cantiere di lavoro, ad una distanza massima di 70 Km dalla sede legale del Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti, 22, per garantire prontamente eventuali interventi di emergenza. Tale sede dovrà essere istituita e completamente operativa all'atto dell'affidamento del servizio.

L'Appaltatore deve inoltre disporre, di idoneo cantiere da adibire a:

- deposito attrezzature;
- rimessaggio dei mezzi;
- officina per le riparazioni più semplici e immediate;
- spogliatoio per il personale;
- servizi igienici in genere (comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda);
- quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e previsto dal contratto di servizio.

Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.

L'immobile potrà essere ispezionato dalla Stazione Appaltante per la verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche e della sua efficienza.

La disponibilità dei locali di cui sopra dovrà essere dimostrata a cura dell'Appaltatore, salva ispezione da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data d'inizio del Servizio.

L'appaltatore dovrà, altresì, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale di appalto DM145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto; ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà, altresì, nominare il proprio direttore tecnico dei servizi; l'Amministrazione Comunale individuerà il Direttore dell'Esecuzione del contratto (direttore esecutivo) che verificherà e valuterà lo svolgimento dei servizi del presente CSA.

#### Art. 5 Interpretazione del contratto e del CSA

In caso di discordanza fra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate sui documenti di gara, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, quelle di maggior dettaglio e quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

#### Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto e normativa di riferimento

Fanno parte del contratto, oltre al presente CSA, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale di appalto di cui al DM 145/2000, per quanto applicabile e non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- gli elaborati del presente "Progetto per la manutenzione del verde pubblico" ovvero:



- ✓ relazione tecnica illustrativa
  - ✓ planimetria generale aree
  - ✓ computo metrico estimativo
  - ✓ elenco dei prezzi unitari
  - ✓ disciplinare tecnico
  - ✓ cronoprogramma
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- il POS ed il DUVRI relativi al servizio;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti relative ai servizi ed alle opere oggetto del presente CSA, ed in particolare:

- il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ossia il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ;
- il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;
- le disposizioni vigenti sulla disciplina e sulla tutela del suolo pubblico;
- la normativa tecnica vigente, in particolare norme CEI ed UNI e norme di buona tecnica comunque applicabili;
- le norme, obblighi, procedure ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio in appalto;
- ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale statale e di enti territoriali.

#### Art. 7 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

L'appaltatore dovrà impegnarsi, a propria cura e spese, a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all'"Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" di cui al DM 13/12/2013, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM\\_giardini.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf) le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali risultano specificate al successivo articolo.

#### Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., all'art. 3, impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.



#### Art.9 Clausola sociale

Qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell'art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.

L'appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n°50/2016.

Sarà cura dell'appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

#### Art. 10 Trasparenza - riservatezza

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 11 Divieto cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato. L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

CAPO II – PENALI – RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CONTENZIOSO

Art. 12 Penali

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà provvedere alla risoluzione del fatto oggetto di contestazione entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione Comunale, pena l'applicazione delle penali descritte al seguente paragrafo.

E' facoltà dell'Amministrazione, accettare tempistiche di esecuzione degli interventi contestati diversi solamente a seguito di trasmissione di un cronoprogramma di intervento alternativo proposto dall'appaltatore.

L'accettazione di tali interventi dovrà avvenire per iscritto

Qualora la Società affidataria non provveda ad eseguire i lavori nei tempi concordati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di farli eseguire ad altra impresa di propria fiducia, la quale applicherà al prezzo base d'asta lo sconto che riterrà più opportuno. L'importo di tali opere verrà addebitato interamente all'Appaltatore.

Il RUP, su proposta motivata del Direttore Esecutivo, provvederà a comminare le penali economiche definite di seguito, nel caso di lavorazioni o prescrizioni:

- eseguite in modo difforme rispetto prescrizioni tecniche del Disciplinare Tecnico (in particolare rispetto alle indicazioni riportate nelle schede delle singole lavorazioni);
- totalmente o parzialmente non eseguite nei periodi di esercizio previsti dal crono programma ovvero rispetto alla programmazione delle attività predisposto dal direttore esecutivo;
- per mancato rispetto degli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore;
- per mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio;
- per danneggiamenti al patrimonio verde.

Le penali sono tra loro cumulabili e a tale importo verrà sommato ove necessario il rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione. Nel caso che ritardi o inottemperanze indichino o determinino danni al patrimonio verde, a cose o a persone o all'immagine del Comune, la Società affidataria sarà ritenuta pienamente responsabile e le penalità e gli eventuali importi a rimborso, saranno decurtati dal credito in occasione dei rispettivi Stati di Avanzamento nel primo SAL utile.

Gli importi unitari delle penali sono i seguenti:

inadempimento/non corretta esecuzione rispetto alle indicazioni	Importo penale
ritardo nell'inizio dei lavori prescritti o per ogni giorno di immotivata interruzione	€ 150,00
mancata segnalazione di pericolo o di alterazione	€ 100/segnalazione
mancato intervento di messa in sicurezza in caso di situazione di pericolo alla pubblica incolumità	€ 250,00/intervento
Diserbo	€ 50/mq
cigli strada e banchine stradali: sfalcio dell'erba e smaltimento delle risulite	€ 50/ml
taglio e trinciatura aree verdi	€ 50/mq
siepi: contenimento a mezzo potature e relative opere colturali complementari	€ 50/ml
cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali complementari	€ 50/cespuglio
interventi di potatura sulle alberature	€ 50/pianta
interventi sulle alberature per rimozione parti secche o spezzate	€ 50/pianta
abbattimento alberi	€ 50/pianta
estirpazione o frantumazione ceppaie	€ 50/pianta
irrigazione e bagnatura	€ 50/intervento
inottemperanze nella gestione del cantiere (cartellonistica, occupazione suolo pubblico, delimitazione area, utilizzo movieri, ecc.)	€ 50/cad.
mancato concordamento/comunicazione con la Direzione Didattica degli interventi presso le aree di pertinenza scolastica	€ 80/cad.
mancata trasmissione del Programma operativo della settimana	€ 10/giorno
reperibilità e/o pronto intervento: mancato rispetto delle prescrizioni	€ 100/cad.





scortecciamento del tronco di alberature	€ 20/pianta
danneggiamento del prato tale da richiederne il rifacimento	€ 10/mq

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del Direttore Esecutivo, trasmessa tramite posta certificata, e/o corredata da documentazione fotografica datata, alla quale l'affidataria avrà facoltà di presentare, a firma del Direttore Tecnico incaricato dalla Società, le proprie controdeduzioni motivate entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta notifica. Le eventuali motivazioni adottate verranno sottoposte alla valutazione del Direttore Esecutivo.

Decorso tale termine, o nel caso le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, il Direttore Esecutivo procederà alla determinazione della penalità e l'Amministrazione Comunale applicherà la stessa dandone comunicazione scritta all'interessata.

Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il Committente potrà pretendere la risoluzione del contratto in danno.

Qualora la Società fosse certificata ISO, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di segnalare le inadempienze all'Istituto di Certificazione.

#### Art. 13 Risoluzione per inadempimento

Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

B. Nei casi di cui ai seguenti articoli: Art. 1 - oggetto dell'appalto, Art. 8- tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 9 - clausola sociale, Art. 10 - trasparenza – riservatezza, Art. 11 Divieto di cessione del contratto e del credito, Art. 12 Penali, Art. 13 - risoluzione per inadempimento, Art. 14 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, Art. 15 - recesso per giusta causa, Art. 16 - fallimento dell'appaltatore o morte del titolare, Art. 26 – disciplina del subappalto, Art. 29 garanzia definitiva e spese contrattuali, Art. 31 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore – disposizioni diverse e particolari, Art. 32 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, Art. 33 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice appalti il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### Art. 14 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

#### Art. 15 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della



prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all' Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### Art. 16 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### Art. 17 Controversie-Foro competente

Il Comune e l'appaltatore si impegneranno per risolvere in maniera bonaria qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto.

Qualora dovessero insorgere situazioni per le quali non sia possibile arrivare ad una composizione bonaria e dovrà farsi ricorso ad intervento giudiziario, il Foro competente sarà quello di Modena.

### CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 18 Consegna e inizio dei servizi

La consegna dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45gg dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla consegna del servizio in pendenza di contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Della consegna viene steso "*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*" che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto del Committente di essere risarcito degli eventuali danni subiti.

La Società affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.

#### Art. 19 Verifica di conformità finale

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste nell':

- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce



le prescrizioni che l'Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

#### Art. 20 Programma esecutivo dei servizi

Per quanto attiene al programma di esecuzione dei servizi si rimanda all'elaborato "Disciplinare tecnico".

#### Art. 21 Sospensioni

Il Direttore Esecutivo in fase esecutiva ha la facoltà di apportare modifiche al programma delle attività, in relazione a variate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore.

La sospensione e ripresa delle attività è regolata come segue:

- qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere delle lavorazioni, il Direttore Esecutivo, d'ufficio su richiesta dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione delle stesse disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione;
- fuori dei casi previsti dal precedente comma il Direttore Esecutivo potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità o per colpa della Società, ordinare la sospensione delle lavorazioni per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle stesse e mai più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri.

Se l'Ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Gli eventuali verbali di sospensione e ripresa del servizio, dovranno essere firmati dal Direttore Esecutivo evistati dal Dirigente competente.

#### Art.22 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Esecutivo ovvero dagli organi di vigilanza in materia sanitaria di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal capitolato generale di appalto;
- le eventuali controversie fra l'appaltatore e i propri fornitori;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale fra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori impiegati;
- le sospensioni disposte ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

#### Art. 23 – Contabilizzazione dei Servizi – pagamenti in acconto - certificato di regolare esecuzione

Le prestazioni saranno contabilizzate a misura e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli interventi effettivamente svolti. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto con cadenza bimestrale, in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, sulla base dei consuntivi mensili.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei servizi. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato





di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, D.lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei servizi.

Il conto finale dei servizi dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei servizi, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale).

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico ed intestate al Comune di Mirandola, con sede in via Giolitti, 22, Mirandola (MO) e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco Q0150M. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica ([www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici. Le fatture, dovranno riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura, del centro di costo, del codice identificativo gara (CIG); i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento. In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

#### CAPO IV – DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE

##### Art. 24 Variazioni dei servizi

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

L'affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell'originale Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà del Committente.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza averne ricevuto l'ordine scritto dal Direttore Esecutivo; in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni effettuate, ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Direttore Esecutivo credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire il Committente degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali del Direttore esecutivo; in questi casi il Committente potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei servizi ordinati d'urgenza, pagando all'Appaltatore le spese già sostenute all'atto della sospensione.

Potranno altresì verificarsi modifiche all'elenco delle aree soggette ad interventi di manutenzione ordinaria contenuto nell'allegato "Disciplinare tecnico"; l'inserimento delle nuove aree potrà derivare dall'acquisizione di nuovi standard urbanistici o da una diversa organizzazione complessiva dell'attività di manutenzione del verde.

Il Comune, si riserva la facoltà di effettuare direttamente o a mezzo di volontari, interventi di manutenzione del verde nelle aree indicate in capitolato.

#### Art. 25 Prezzi contrattuali – nuovi prezzi

I prezzi dell'elaborato "elenco prezzi unitari" di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari. Con tali prezzi si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente Capitolato (spese per l'acquisto dei materiali, i servizi, le lavorazioni, i trasporti, la mano d'opera; ecc..) e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'Impresa. Qualora l'Amministrazione giudichi opportuno affidare all'Appaltatore l'esecuzione di servizi o di attività non previsti nell'elaborato "Elenco Prezzi", i prezzi devono essere ricavati dal Prezziario della ASSOVERDE di Bologna all'edizione vigente all'epoca dell'annualità di esecuzione dei servizi/lavori, ridotti della percentuale di ribasso di cui all'offerta.

I prezzi unitari di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Disciplina Tecnica, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta d'asta che propone partecipando alla gara di appalto.

#### Art. 26 Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i servizi, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura



del contratto lo consenta. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a servizi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Responsabile dell'esecuzione del Servizio, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u) d.lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 legge nr. 136/2010, "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente".

#### Art. 27 Reperibilità

La Società dovrà costituire un servizio di reperibilità, attivo mediante utenza di telefonia mobile, in funzione tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle 17.00 al fine di fornire al Committente informazioni tempestive circa la programmazione e i tempi di intervento delle opere da attuarsi e programmate.

Tale servizio deve recepire i messaggi da parte dal Direttore Esecutivo o da altri soggetti autorizzati in tal senso dall'Amministrazione Comunale, in merito agli eventuali disservizi o eventuali priorità di esecuzione. Il Direttore Esecutivo si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato intervento entro un termine di tempo prestabilito, in generale non inferiore alle 24 ore, o di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta per maggiori compensi.

#### Art. 28 Pronto intervento

La Società dovrà attivare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi). Il pronto intervento è rappresentato dalle prestazioni d'opera necessarie per far fronte all'eccezionalità imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili per propria natura. La gestione di questo servizio è disciplinata dall'art. 3 del "Disciplinare tecnico".

### CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

#### Art. 29 Garanzia definitiva e spese contrattuali

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale



adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

Le spese di registrazione dei contratti di concessione e di comodato d'uso sono ripartiti in parte uguali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore; sono a totale carico di quest'ultimo le spese dei bolli relativi a questi contratti.

#### Art. 30 - Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

L'Appaltatore è tenuto a rispondere dei danni - tanto alle cose quanto alle persone - cagionati a terzi, ovvero riconducibili a fatto dell'Appaltatore stesso o di dipendenti o collaboratori del medesimo, in relazione all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività ed i servizi accessori e complementari, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dell'Amministrazione stessa o di suoi rappresentanti o dipendenti.

A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare - ovvero a dimostrare di possedere in corso di validità - per l'intera durata dell'appalto, idonei contratti per la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera subordinati e parasubordinati (RCO), in relazione all'esecuzione del complesso delle attività e servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, comprese tutte le connesse attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, da prestarsi con massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di:

- euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;

- euro 2.000.000,00 per danni a cose.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### CAPO VIII – NORME FINALI

##### Art. 31 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore – disposizioni diverse e particolari

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né quindi riduce, comunque, la sua responsabilità.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, anche se non esplicitamente citati nei documenti progettuali. Nel corso del servizio e per l'esecuzione e garanzia dello stesso, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a oneri, obblighi e particolari disposizioni di seguito riportati:



- il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi interessati dall'inizio del servizio fino alla scadenza contrattuale;
  - eventuali spese per l'informazione preventiva nei luoghi interessati dai servizi, al fine di limitare il disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro da concordare con il Direttore Esecutivo e la Polizia locale);
  - le pratiche per eventuale occupazione del suolo pubblico da acquisire in tempo utile e in maniera espressa, per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente appalto;
  - la comunicazione al Direttore Esecutivo in merito alla necessaria temporanea disattivazione di linee elettriche o condotte per eseguire eventuali lavori e l'attuazione dell'iter necessario;
  - le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti nei luoghi di intervento, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono a carico dell'Appaltatore;
  - l'impiego di tecnici, operai e impiegati e la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei e necessari per la gestione del servizio;
  - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - le prove ed analisi di qualsiasi natura ed importo che si rendessero necessarie per ovviare e/o risolvere situazioni di pericolo;
  - le prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Direttore Esecutivo per accertare la qualità dei materiali interessanti l'esecuzione del servizio e per controllare le condizioni contrattuali; la Società non potrà pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove suddette;
  - l'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
  - tutti gli oneri derivanti alla Società per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione del servizio che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.); qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi e alle condotte ed agli altri impianti e servizi tecnologici, la Società dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati e al Direttore Esecutivo;
  - la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore Esecutivo, di quei servizi che giudicasse inaccettabili, per errori o variazioni arbitrarie commesse dalla Società;
  - l'obbligo di dotare gli operai di tesserino identificativo completo di fotografia da cui risulti l'Impresa di appartenenza, il nome dell'interessato, la sua qualifica e la sua posizione assicurativa e previdenziale;
  - l'obbligo di conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni, a centri autorizzati;
  - l'espletamento di ogni adempimento riferito al corretto smaltimento dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione e risultanti dalle attività svolte;
  - il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legge nr. 447/1995;
  - tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
  - lo sgombero delle aree necessarie all'esecuzione degli interventi e la rimozione, a singoli lavori ultimati, di tutte le opere costruite provvisoriamente, sgombrando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc. e lasciando l'area in perfetto stato di pulizia. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi sul luogo d'opera e, pertanto assoluto divieto di bruciare sul posto ramaglia e legname di risulta, ovvero bruciare qualsiasi altro materiale. La Società deve inoltre evitare di intralciare, per quanto possibile, la circolazione di mezzi privati e pubblici, richiedendo, se necessario, l'ausilio della Polizia Municipale, e limitare il più possibile l'ingombro di suolo pubblico a quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione dei lavori/servizi. È a suo carico l'utilizzo di personale con funzione di moviere, in caso dovesse evidenziarsi la necessità anche in seguito a coordinamento/prescrizioni da parte della Polizia Municipale e dell'UTC, adeguatamente formato e dotato di dispositivi di protezione individuale; è inteso che il Direttore Esecutivo potrà entrare nel merito del sistema usato dalla Società per attuare i mezzi di protezione contro danni, infortuni e incidenti, lasciandole tuttavia in tale campo ogni libertà di iniziativa nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, disposizioni, cautele tecniche e condizioni di prudenza. Il Direttore Esecutivo si riserva di sospendere immediatamente i lavori qualora riscontrasse la non applicazione delle succitate normative e, in caso di non ottemperanza agli obblighi precisati si procederà a termini di legge.
- L'Appaltatore non dovrà mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e quella delle persone presenti. A tal fine si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi e del Codice della strada.





In particolare, l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.09/04/2008 n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto a considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, anche i rischi derivanti dalla presenza di estranei nell'esecuzione dei servizi. Dovrà pertanto presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto d'appalto. L'Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché di quelli dipendenti di eventuali subappaltatori.

Dovrà altresì garantire, mediante idonee misure di prevenzione (delimitazione di aree, segnaletica, presenza di personale aggiuntivo, interdizione di aree ecc..) la protezione di tutti i soggetti terzi (pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti ecc..) che a qualsiasi titolo si trovino a transitare in prossimità delle zone di lavorazione o la cui incolumità possa essere messa in pericolo dalle lavorazioni eseguite dall'appaltatore.

La violazione accertata dall'Amministrazione degli obblighi in materia di sicurezza a carico dell'appaltatore è giusta causa di rescissione del contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere all'appaltatore la sostituzione del personale che non dovesse rispettare le misure di prevenzione indicate nel Piano di Sicurezza accertate da parte della Committenza durante lo svolgimento della funzione di vigilanza del rispetto di quanto contenuto negli atti contrattuali.

Durante l'esecuzione dei servizi e dei lavori, nella gestione dei **cantieri**, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, a sua cura e spese:

- la somministrazione e posa in opera dei materiali (legname, lamiera, ecc.) occorrenti all'armatura degli scavi, del materiale per impalcature, piani orizzontali ed inclinati, la fornitura di cordame, catene, argani, centine, ed alle armature di ogni genere, la fornitura e messa in opera di protezioni o chiusure provvisorie con materiale idoneo, ed in genere tutti gli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti per la completa e perfetta esecuzione di servizi e lavori;
- la formazione e manutenzione delle aree di accesso al cantiere, nonché di quelle che formano la sede dei servizi;
- l'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- la sistemazione dell'area di cantiere al termine dei lavori.

Il personale dovrà disporre di cartelli, segnalazioni, steccati, difese e protezioni e altri allestimenti ed attrezzature del genere (se necessario illuminate) per la protezione dei lavori, da attuarsi a norme di leggi, codici, regolamenti e disposizioni in materia, anche secondo le richieste del Direttore Esecutivo, della Polizia Municipale o di altre autorità competenti.

Alla Società compete la sorveglianza del cantiere con completa responsabilità dell'Appaltatore della sorveglianza affinché le segnalazioni non vengano spostate o divelte. Detta segnaletica dovrà essere conforme, sia come singoli elementi sia come disposizione complessiva ed allestimento, alle prescrizioni vigenti;

In merito a eventuali **danni** causati dalla Società nello svolgimento del servizio rimangono a suo carico:

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori o dei servizi;
- tutti gli accorgimenti necessari richiesti dai proprietari delle opere danneggiate per le tempestive riparazioni del caso;
- il risarcimento di danni imputabili a sua negligenza;

Nei confronti dei proprietari delle opere manomesse o danneggiate l'unica responsabile sarà la Società appaltatrice, restando la Stazione Appaltante sollevata da qualsiasi vertenza, sia civile sia penale.

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale e l'eventuale risarcimento per danni provocati a terzi, al patrimonio comunale e per incidenti o infortuni, intendendosi l'Amministrazione Comunale, e con essa i Tecnici incaricati preposti alla sorveglianza, sollevati da ogni conseguenza.

**Nei rapporti con la stazione appaltante** l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- comunicare al Direttore Esecutivo tutte le notizie relative all'impiego della manod'opera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici e gestionali;
- comunicare immediatamente al Direttore Esecutivo eventuali scioperi dei propri dipendenti;
- gli incaricati del Comune dovranno avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa.

**Nei rapporti con le maestranze** l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici

e privati, in applicazione alle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- l'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
- l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria;
- l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti;
- l'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- le responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, della osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, il Committente, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà secondo quanto previsto al capo VII del presente CSA.

#### Art. 32 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

#### Art. 33 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### Art. 34 - pagamento del saldo e svincolo della cauzione

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva.